

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO N. 11/strong>**

OSSERVATORIO N. 12

Sommario:

Contabilità e regole di gestione

Entrate

Mutui

Servizi pubblici

Pubblico impiego

Anagrafe tributaria

Imposte indirette

Scadenario:

GENNAIO 2006

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Servizi riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda "Riscossione S.p.a." (art.3, C.1 e 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

1.1. La Riscossione S.p.a. può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, dagli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate. (art.3, c.4, lett. b, n.1).

1.2. Le aziende concessionarie che vengono acquisite dalla "Riscossioni S.p.a. possono trasferire ad altro soggetto abilitato le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province, salvo diversa determinazione dell'ente locale, purchè le eserciti fino al 31 dicembre 2008. (art. 3, c.24).

2. La proroga delle concessioni del servizio già fissata al 31 dicembre 2006 è anticipata al 30

settembre 2006.

(art. 1, c.427, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.3, c.38, lett. d, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Non è più in vigore la norma che prevedeva l'erogazione, a decorrere dall'anno 2005, di un contributo di 18 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti delle aree svantaggiate individuate nell'obiettivo 1 del regolamento CE 1260/1999 (Catania, Palermo, Napoli, Bari) che, nel periodo dal 1° luglio 2004 al 19 agosto 2005, abbiano assunto a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili, con esclusione di quelli che avevano già goduto di analogo beneficio (Palermo Napoli) (art.4, D.L. 12 agosto 2005, n.163, non convertito in legge nei termini).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Non è più in vigore la norma che prevedeva l'esenzione da imposta per gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche svolte in forma commerciale, purchè tali attività siano connesse a finalità di religione o di culto. (art.6, D.L. 17 agosto 2005, n.163, non convertito in legge nei termini).

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. (art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

1.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio, da emanare entro il 18 novembre 2005, saranno stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e delle ulteriori materie per le quali potranno partecipare all'accertamento fiscale.

MUTUI

Cassa depositi e prestiti

1. 'E stata approvata la rimodulazione dei prestiti concessi agli enti locali successivamente al 31 dicembre 2006.

(comunicato Cassa dd.pp. 13 ottobre 2005).

1.1. Le modalità e le condizioni dell'operazione saranno rese note con circolare da emanare entro il 31 ottobre 2005.

SERVIZI PUBBLICI

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 29 luglio 2005 sono stati erogati i contributi a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, riferiti agli anni 1987/1993, quale saldo della quota relativa all'anno 2004.

(in G.U. n.243 del 18 ottobre 2005).

2. Con D.M. 29 luglio 2005 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati dalle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, riferiti all'anno 1997, per l'anno finanziario 2005.

(in G.U. n.243 del 18 ottobre 2005).

3. Con D.M. 1 agosto 2005 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, riferiti al triennio 1994/1996, quale acconto della quota relativa all'anno 2005.

(in G.U. n.243 del 18 ottobre 2005).

Trattamento dati sensibili

1. Entro il 31 dicembre 2005 deve essere adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

(art.20, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

1.1. Con provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005, sono fornite

**indicazioni e prescrizioni per l'adempimento.
(in G.U. n.170 del 23 luglio 2005).**

1.2. Con provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005 e 21 settembre 2005 sono stati approvati gli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, rispettivamente, delle province e dei comuni.

1.3. L'adozione da parte di ciascun comune o provincia del regolamento conforme allo schema del garante non renderà necessaria la richiesta di preventivo parere, che sarà necessario solo in presenza di modifiche sostanziali o integrazioni non formali.

1.4. Dal 1° gennaio 2006, in mancanza di regolamento esecutivo, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concretizza un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche per danno erariale.

Semplificazione del linguaggio

**1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, diretta a tutte le pubbliche amministrazioni, sono state impartite disposizioni e fornite indicazioni per l'elaborazione dei testi con linguaggio semplice e diretto, di immediata comprensione, sia quando le istituzioni si rivolgono ai cittadini, sia quando comunicano tra loro e loro interno.
(comunicato stampa, 21 ottobre 2005).**

Servizi telematici

**1. Con D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, è stato approvato il codice dell'amministrazione digitale, per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dovrà essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, salvo che per l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica e consultazioni elettorali.
(in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).**

**1.1. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.
(art.12).**

**1.2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta.
(art.6).**

**1.3. Lo sportello unico è realizzato con modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
(art.10).**

**1.4. È istituito presso il ministero delle attività produttive il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, del quale possono avvalersi le autonomie locali.
(art.11).**

**1.5. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono, di norma, mediante l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata.
(artt. 47 e 48).**

**1.6. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, hanno valore probatorio e costituiscono informazione primaria ed originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
(artt. 20/25).**

**1.7. La redazione di documenti originali su supporto cartaceo è consentita solo se risulta necessaria e, comunque, nel rispetto del principio dell'economicità.
(art.40).**

**1.8. Entro il 31 dicembre 2008 le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali.
(art.34).**

**2. Con direttiva 27 luglio 2005 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono state dettate disposizioni sulla "qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti".
(in G.U. n.243 del 18 ottobre 2005).**

2.1. L'emanata direttiva interviene in tema di:

- scenario di riferimento;
- classificazione dei servizi on-line e approccio multicanale;
- fattibilità, priorità e fattori critici di successo;
- qualità dei siti e dei portali;
- qualità dei servizi on-line;
- valutazione della soddisfazione degli utenti.

2.2. Un centro di competenza presso il CNIPA fornisce supporto informatico, di consulenza diretta e di indirizzo.

2.3. Il CNIPA supporta e collabora con le amministrazioni e può realizzare, a richiesta, un ambiente di pubblicazione di questionari on-line per la rilevazione del gradimento degli utenti.

Servizi idrici, del gas e energia elettrica

1. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti.

(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica anche le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio 16 marzo 2005.

(in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

2. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche.

(art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

2.2. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

2.3. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

3. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti.

(art.6, c.1, lett. g-ter, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. a, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44).

Interventi nelle aree di degrado urbano

1. Con D.M. 6 ottobre 2005 è stata ripartita la residua disponibilità finanziaria da residui impegni dell'anno 2001.

CONCORSO 2004

(in G.U. n.250 del 26 ottobre 2005).

Gestione associata

1. Con comunicato del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) 6 settembre 2005, è stata avviata la selezione dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli comuni.

(in G.U. n.213 del 13 settembre 2005).

1.1. La selezione è diretta a cofinanziare sul fondo di 15 milioni di euro progetti di innovazione tecnologica a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o il cui territorio faccia parte delle isole minori.

1.2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, già fissato al 31 ottobre 2005, è prorogato al 31 dicembre 2005.

(comunicato CNIPA, in G.U. n.246 del 21 ottobre 2005)

PUBBLICO IMPIEGO

Rapporto di lavoro

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi di enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

(art.1, c.557, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Con parere del consiglio di Stato, Sez. 1^a, n.2141/2005, del 25 maggio 2005, sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma.

(circolare ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, 21 ottobre 2005, n.2/2005).

1.2. L'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

1.3. La seconda attività lavorativa può essere prestata sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, quale deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, o di lavoro autonomo, restando escluse le prestazioni d'opera professionale.

1.4. Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, ferma restando la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza, si pone la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro.

esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro.

Segretari comunali e provinciali

1. Con atto di indirizzo per il contratto ai segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al primo biennio economico 2002-2003, sono state impartite all'Aran istruzioni per le trattative per la definizione della disciplina contrattuale. (nota presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio relazioni sindacali, servizio contrattazione collettiva, 13 ottobre 2005, prot. 160/05).

Tirocini formativi

1. Con direttiva del dipartimento della funzione pubblica, 1 agosto 2005, n.2/2005, sono chiarite le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni, per favorirne la diffusione ai fini di una costante cooperazione e interazione tra P.A. e mondo della formazione universitaria e della ricerca. (in G.U. n.246 del 26 ottobre 2005).

1.1. Quali promotori dei tirocini, assumono un ruolo preponderante le università e gli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

1.2. Sono destinatari dei tirocini gli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università, i giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, i giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, anche non universitari.

1.3. L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, da trasmettere in copia alla Regione e alla competente struttura territoriale del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1.4. La durata del tirocinio non può superare i 12 mesi per gli studenti universitari.

1.5. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non consente, pertanto, la corresponsione di alcuna retribuzione.

1.6. I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi, con obbligo ed onere a carico del soggetto promotore.

1.7. I costi dei tirocini non sono a carico delle amministrazioni ospitanti, che potranno, eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese sotto forma di borsa di studio.

1.8. È fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare vacanze in organico.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Codice fiscale

1. Il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera deve essere indicato nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni.

(art.6, c.1, lett. e-bis, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, dall'art.1, c.332, lett. a, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. 'E' soppresso l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti di concessione in materia edilizia ed urbanistica rilasciate ai sensi della legge 10/1997, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera.

(art.2, c.14, lett. a, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

2. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti.
(art.6, c.1, lett. g-ter, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. a, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44).

Comunicazioni

1. 'E' disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti.

(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie dell'entrata e del territorio 16 marzo 2005.

(in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

2. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche.

(art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

2.2. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

2.3. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

2.4. L'omessa comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, da parte del soggetto erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 5.164,00. (art.20, c.2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473).

2.5. La comunicazione contenente dati incompleti o inesatti è punita con la stessa sanzione dell'omessa comunicazione, ridotta alla metà.

2.6. La sanzione non si applica al soggetto erogatore di servizi che non abbia ricevuto i dati dell'utente o per il mancato o impossibile accatastamento dell'immobile.

2.7. Nei casi di mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente al soggetto erogatore, si applica, in capo all'utente, la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00. (art.13, c.1, lett. c, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.2, c.14, lett. d, D.L. 30 settembre 2005, n.203).

IMPOSTE INDIRETTE

Immobili

1. Sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, le operazioni, gli atti, i

**contratti, i congerimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o società.
(art.1, c.275, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**1.1. Stante l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione fiscale, l'agevolazione non si applica alle Unioni di comuni.
(risoluzione agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.149/E).**

1 GENNAIO

Servizi telematici

**- Entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale, per effetto del quale deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.
(D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82).**

**- Razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.
(artt.15 e 41, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82).**

Trattamento dati sensibili

**- Trattamento dei dati sensibili giudiziari sulla base di regolamento esecutivo adottato entro il 31 dicembre 2005, in mancanza del quale il trattamento dei dati concretizza un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche per danno erariale.
(art.20, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).**

Codifica dei conti pubblici

**- Avvio del sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, con l'obbligo dell'indicazione del codice gestionale degli incassi e dei pagamenti integrativi del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa.
(D.M. 18 febbraio 2005).**

☐

ESERCIZIO PROVVISORIO

- **Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio entro il termine per tale adempimento, se questo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, senza alcuna previa autorizzazione consiliare. (art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).**

- **Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, se il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 è stato deliberato entro il 31 dicembre 2005, previa deliberazione consiliare autorizzatoria. (art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).**

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

- **(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione. (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).**

- **(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione. (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).**

Esecuzione forzata

- **(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2006. (art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267)**

Regolamenti sulle entrate

- **Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati prima dell'approvazione del bilancio se il termine per quest'ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. (art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388,testo sostituito dall'art.27,c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

Piano esecutivo di gestione (1)

**- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

**- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Concessioni edilizie (2)

**- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora il comune non sia stato dichiarato in dissesto.
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865, nel testo sostituito dall'art.7, c.3, legge 30 aprile 1999, n.136).**

**- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

(1) Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31.12.2005 del bilancio di previsione 2006.

(2) Termine stimato

10 GENNAIO

Esecutività del bilancio (1)

**- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2006, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.
(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

20 GENNAIO

Codifica dei conti pubblici

**- Termine per la comunicazione al tesoriere, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2005, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.
(D.M. 18 febbraio 2005).**

Dati periodici della gestione di cassa

**- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2005. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso.
(artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

29 GENNAIO

Programma triennale lavori pubblici (1)

- Termine per la trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 200

30 GENNAIO

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 4° trimestre 2005. (art.1, c.30, legge 30 dicembre 2004, n.311; D.M. 28 giugno 2005).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno precedente. (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95)

- Versamento (3) della quota di spettanza dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sul conto corrente bancario n. 300059, presso l'Istituto Bancario S.Paolo di Torino - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200), anno 2003, trimestre 4°. (deliberazione Agenzia n. 12/2 - 1998).

(3) Se di importo superiore a euro 25,00

31 GENNAIO

Patto di stabilità interno

**- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 31 dicembre 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Circolazione veicoli

**- Predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria del territorio comunale nell'anno precedente.
(D.M. 21 aprile 1999).**

Imposta comunale sugli immobili

**-Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2004, ma tardivamente versata o con comunicazione di accreditalmento su c.c.p. nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005.
(D.M. 31 luglio 2000).**

**-Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditalmento su c.c.p. nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005.
(D.M. 31 luglio 2000).**

-Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2004, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria

o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accredito su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005.

(D.M. 31 luglio 2000).

-Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005.

(D.M. 31 luglio 2000).

Diritto di notifica (4)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° semestre 2005, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune.

(D.M. 14 marzo 2000).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 4° trimestre 2005.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 4 marzo 2005, n.9).

Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.

(art.24, comma 6 bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dell'art.5, c.1, lett. e, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212).

Fondo per la realizzazione di infrastrutture

- Termine per la predisposizione dello schema del decreto ministeriale annuale di ripartizione delle disponibilità del fondo 2005 e per la trasmissione dello schema medesimo al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni.

(art.55, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo sostituito dall'art. 70, c.4, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Fondo per il sostegno alla progettazione

- Termine per la predisposizione dello schema del decreto ministeriale annuale di ripartizione delle disponibilità del fondo 2005 e per la trasmissione dello schema medesimo al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni.

(art.54, c.5, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo sostituito dall'art. 70, c.3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

(4) Termine stimato, da rispettare, comunque, con cadenza semestrale.

Strumenti urbanistici generali

- Termine ultimo per impedire l'avvio della procedura di scioglimento dei consigli, da parte del prefetto, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in caso di mancata adozione degli strumenti urbanistici generali entro il 30 settembre 2005 e mancato rispetto dell'invito prefettizio ad adempiere nei successivi 4 mesi.

(art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

